



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

-Terza Sezione Civile-

Il giorno 09/10/2025 innanzi al Giudice dott.ssa Maria De Vivo sono presenti:

per [REDACTED] nonché per delega dell'Avv. [REDACTED], l'avv. [REDACTED] la quale si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi e documenti prodotti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni come ivi rassegnate. Dichiaro di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o istanze e/o eccezioni nuove. Chiede che la causa venga riservata in decisione;

per i signori [REDACTED] - [REDACTED] l'avv. [REDACTED], la quale si riporta a tutti i propri atti e ne chiede l'accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito da controparte e ne chiede il rigetto. L'avv. [REDACTED] insiste nel dichiarare che la società finanziaria ha violato l'art 124 T.U.B. La comparente conclude per l'accoglimento delle proprie domande come articolate negli atti di causa che si intendono qui per ripetuti e trascritti e chiede che la causa venga riservata in decisione.

Il Giudice

Invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.

A questo punto i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano.

Terminata la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dr.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 4508 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e vertente

TRA

[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED]), con domicilio digitale come in atti;

OPPONENTI

E

[REDACTED], e, per essa, [REDACTED]
[REDACTED]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), con domicilio digitale come in atti;

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come alla discussione di cui al verbale che precede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 329/2023 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 25 gennaio 2023 in favore di [REDACTED] per l'importo capitale di euro 64.281,61, oltre interessi e spese, quale debito residuo del finanziamento n. 61467573 stipulato con [REDACTED]
[REDACTED]

A sostegno dell'opposizione, hanno contestato l'efficacia probatoria della copia dell'estratto di saldaconto ex art. 50 Dlgs 385/1993, nonché la conformità agli originali della documentazione



prodotta in copia dalla opposta, eccependo la nullità del contratto di prestito, con conseguente illegittimità delle somme percepite. Hanno, inoltre, lamentato l'abusiva concessione del credito e l'omessa valutazione del merito creditizio da parte della banca, in violazione dell'art. 124 bis T.U.B., rilevando di aver depositato apposito piano di ristrutturazione dei debiti per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Tanto premesso, hanno così concluso: *"1-) nel merito, per tutte le ragioni sopra esposte accertare e dichiarare che nulla è dovuto, per le causali contestate, dall'opponente [REDACTED] per l'effetto, revocare l'opposto decreto e rigettare la domanda in esso proposta perché improcedibile, inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto; 2-) in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 124 bis T.U.B. da parte della società finanziaria e condannare la [REDACTED] al risarcimento del danno ricevuto dai signori [REDACTED] da quantificare nello storno delle somme richieste a titolo di interesse, stabilendo la restituzione della sola sorta capitale ricevuta e non ancora restituita ovvero alla diversa somma che il Giudice riterrà opportuna e che verrà determinata nel corso del procedimento. 3-) si insiste per la mancata concessione della esecutorietà del decreto, in attesa dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex del CC II; 4-) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario"*.

Si è costituita in giudizio [REDACTED] a mezzo della mandataria [REDACTED] contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 64.281,61, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma accertata nel corso del giudizio.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria. All'esito della discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c., il Tribunale osserva quanto segue.

L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, per i motivi di cui appresso.

La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di [REDACTED] al pagamento del debito residuo del di finanziamento n. 61467573 stipulato da [REDACTED] (quest'ultimo in qualità di coobbligato) con [REDACTED] con cessione del relativo credito all'odierna opposta.



In via preliminare, va affermata la legittimazione attiva della opposta, che, a dimostrazione della propria legittimazione attiva in senso sostanziale, ha prodotto, oltre al contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato con [REDACTED] e all'elenco dei crediti ceduti, la dichiarazione di [REDACTED] originaria titolare del credito, di intervenuta cessione dello stesso in favore di [REDACTED]. Sul punto, giova rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: *“La dichiarazione del cedente [...] al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa”* (Cass., n. 10200/2021).

La legittimazione attiva dell'opposta, del resto, non ha formato oggetto di contestazione.

Sempre sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, l'istituto di credito ha prodotto il modulo contrattuale sottoscritto da [REDACTED] (quest'ultimo in qualità di coobbligato), recante le condizioni del finanziamento e l'estratto conto analitico con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute.

Il documento contrattuale reca l'indicazione del tan e del taeg, nonché il numero e l'importo delle rate, mentre le allegate condizioni generali di contratto indicano il tasso degli interessi moratori.

L'erogazione del finanziamento non ha formato oggetto di contestazione, anzi la parte opponente ha implicitamente ammesso di aver ricevuto la somma, nella misura in cui, eccependo la nullità del contratto di prestito, ha chiesto disporsi la restituzione del solo capitale ricevuto. Ulteriore prova dell'erogazione del finanziamento è integrata dalla parziale restituzione dello stesso, risultante dall'estratto conto allegato dall'opposta, le cui risultanze contabili non sono state oggetto di specifica contestazione da parte degli oppositori.

A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ossia la stipulazione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate in contratto.

Una volta provati i fatti costitutivi ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione da parte del creditore, grava sul debitore l'onere di dimostrare eventuale sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.

Venendo alle eccezioni sollevate dagli oppositori, essi hanno, innanzitutto, contestato l'idoneità probatoria della documentazione posta a sostegno della domanda monitoria. In particolare, la parte



opponente ha contestato l'attitudine probatoria, nel presente giudizio a cognizione piena, dell'estratto conto prodotto, perché non rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 50 TUB ed in quanto formato unilateralmente dalla controparte.

La doglianza è priva di pregio. Invero, sin dalla fase monitoria è stato prodotto un estratto conto analitico proveniente dalla originaria creditrice [REDACTED] con specifica annotazione delle rate pagate e di quelle insolute, sì da documentare l'andamento del rapporto e la formazione del debito residuo. Di contro, la parte opponente non ha in alcun modo contestato le risultanze dell'estratto conto, restando, così, confermata la quantificazione della pretesa offerta dall'opposta.

Del tutto generico è, poi, il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità agli originali dei documenti prodotti in copia dalla parte opposta. Invero, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile generiche o onnicomprensive, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.

La contestazione operata dagli opposenti è, pertanto, inefficace, in quanto generica. Infatti, oltre a non specificare i documenti che ne formano oggetto, non vengono in alcun modo allegati i motivi della pretesa difformità rispetto agli originali.

La parte opponente ha, infine, eccepito l'abusiva concessione del credito e l'omessa valutazione del merito creditizio da parte della banca, chiedendo la condanna della opposta al risarcimento del danno subito, da quantificare nello storno delle somme richieste a titolo di interesse.

L'art. 124 bis del T.U.B. (rubricato: "*Verifica del merito creditizio*") prevede che "*prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*". Il D.M. n. 117, del 03.02.2011, attuativo di tali disposizioni, ha previsto che: "*al fine di evitare comportamenti non prudenti ed assicurare pratiche responsabili nella concessione del credito, i finanziatori assolvono all'obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, previsto dall'art. 124 bis T.U.B., applicando le procedure, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione e al monitoraggio del merito creditizio dei clienti previste ai fini della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati dagli artt. 53, 67, 108, 199 e 114 quaterdecies del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione*".

La *ratio* della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e



consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al buon funzionamento del mercato creditizio.

Tale normativa, però, non ha previsto una specifica sanzione per il caso in cui il finanziatore non proceda ad una valutazione del merito creditizio nelle operazioni di credito al consumo, sicché non è possibile ricavarne, quale conseguenza, la nullità del rapporto o l'inoperatività delle obbligazioni che ne sono derivate, ma soltanto una violazione degli obblighi di correttezza ex art. 1175 c.c., che permette al consumatore di ottenere il risarcimento del danno sofferto per effetto di una mancata specifica informazione.

Invero, la responsabilità degli istituti bancari connessa ad una mancata verifica del merito creditizio integra una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., sez. I, ord. n. 18610/2021; Cass. Civ., sez. I, ord. n. 24725/2021) e, pertanto, il soggetto leso dalla indebita condotta dell'istituto bancario è tenuto a dimostrare sia l'oggettivo pregiudizio subito ed il nesso causale sussistente tra la condotta e l'insorgenza del pregiudizio stesso, sia la lesione della propria buona fede, intesa come inconsapevolezza di compiere un'operazione deleteria per la propria condizione patrimoniale e finanziaria (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., n. 27648/2011).

Nel caso di specie, la parte opponente non ha in alcun modo allegato e provato i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria. In particolare, ed in via assorbente, non ha dimostrato il pregiudizio subito, tantomeno il nesso causale tra questo e la condotta tenuta dalla società finanziaria. Peraltro, siffatta responsabilità sarebbe, al più, configurabile nei confronti della contraente, non già a carico dell'odierna opposta, cessionaria del credito e, dunque, carente di legittimazione passiva.

Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

Attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come attestato dal verbale in atti, [REDACTED] vanno condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.lgs. n. 28/2010, vigente *ratione temporis*.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dr.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento iscritto al n.



4508 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra le parti come in epigrafe indicate, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 329/2023;
2. Condanna [REDACTED], in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 8.300,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
3. condanna [REDACTED], in solido tra loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.lgs. n. 28/2010, vigente *ratione temporis*.

Così deciso in Aversa, il 9 ottobre 2025

Il Giudice

Dott.ssa Maria De Vivo

